



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS



Italian, english

## CHE COS'È DAVVERO LO SCISMA? QUANDO SI SPEZZA LA COMUNIONE DELLA CHIESA

**La tradizione canonica insegna una distinzione fondamentale: è pienamente legittimo discutere, esprimere con rispetto il proprio pensiero, ricorrere contro atti amministrativi ritenuti lesivi dei propri diritti o manifestare riserve su determinate scelte pastorali. Ciò che il diritto considera incompatibile con la comunione ecclesiale è il rifiuto stabile e deliberato della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti.**

– Teologia e diritto canonico –



Autore  
Teodoro Beccia

**Nel dibattito ecclesiale contemporaneo**, dopo le consacrazioni episcopali senza mandato pontificio celebrate nei giorni scorsi nell'ambito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, il termine *scisma* è tornato alla ribalta delle cronache, disinvoltamente usato e spesso equivocado.

**La comunione ecclesiale** costituisce uno dei cardini dell'ordinamento canonico perché riflette la natura stessa della Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, visibile e gerarchicamente strutturato. Per questo il delitto di scisma rientra tra i *delicta contra fidem* ed è definito dal canone 751 del



© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

Codice di Diritto Canonico. Comprendere che cosa sia realmente lo scisma significa distinguere il legittimo dissenso, riconosciuto dallo stesso ordinamento ecclesiale, dalla rottura della comunione con la Chiesa, distinzione oggi resa ancora più delicata dalle dinamiche della comunicazione digitale.

**Il concetto giuridico di scisma** è quindi il risultato di una lunga elaborazione nella quale teologia e diritto si sono sviluppati parallelamente. Nelle prime comunità cristiane la distinzione tra eresia e scisma non era ancora nettamente delineata, fu San Girolamo a formulare la definizione destinata a diventare classica: «L'eresia perverte il dogma, lo scisma separa dalla Chiesa a causa di un dissenso con il Vescovo». A sua volta Sant'Agostino, nella controversia contro i donatisti, approfondì ulteriormente questa distinzione, individuando nello scisma una ferita inferta alla carità ecclesiale. Gli scismatici potevano conservare integra la fede e perfino amministrare validamente i sacramenti, ma erano privi di quella comunione che tiene unito il Corpo di Cristo.

**San Tommaso d'Aquino** sistematizzò la materia nella *Summa Theologiae*, spiegando che il peccato di scisma si oppone direttamente all'unità della Chiesa e consiste nel rifiuto di sottomettersi al suo Capo oppure di mantenere la comunione con coloro che gli sono soggetti. Linea questa sulla quale si collocò anche il gesuita Francisco Suárez, che individuò l'essenza dello scisma nel sottrarsi deliberatamente all'autorità del Romano Pontefice, comportandosi come se non fosse più il principio visibile dell'unità ecclesiale.

**La svolta decisiva** arrivò con il Concilio Vaticano I che mediante la costituzione *Pastor Aeternus* definì il primato di giurisdizione del Romano Pontefice e il dogma dell'infallibilità pontificia. Da allora è divenuto sempre più difficile concepire uno «scisma puro», cioè una separazione dal Papa destinata a non coinvolgere, prima o poi, anche il piano della fede, poiché il rifiuto della sua autorità finisce quasi inevitabilmente per incidere sul dogma stesso del Primato petrino.

**Il diritto canonico** distingue con precisione lo scisma da altre condotte che possono apparire simili, ma che tutelano beni giuridici diversi. Esso consiste infatti nel rifiuto della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti e colpisce l'unità della comunione ecclesiale. Diversamente invece, l'eresia, riguarda l'integrità della fede e consiste nella negazione ostinata, oppure nel dubbio ostinato, di una verità che deve essere creduta con fede divina e cattolica.

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

**L'apostasia** segna il ripudio totale della fede cristiana dopo il Battesimo, elemento diverso dalla disobbedienza ostinata prevista dal canone 1371 §1, che consiste nel rifiuto di obbedire a un ordine o a un precetto legittimamente impartito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario. Il canone 1373 disciplina, infine, la condotta di chi suscita pubblicamente ostilità, odio o ribellione contro la Sede Apostolica oppure contro il proprio Ordinario nell'esercizio del suo ufficio.

**Queste distinzioni** non rappresentano semplici sottigliezze terminologiche. Servono a evitare che ogni critica, contrasto o disaccordo con l'autorità ecclesiastica venga impropriamente qualificato come scisma, preservando il significato rigorosamente tecnico che il diritto canonico attribuisce a questo delitto.

**Il canone 751 del Codice di Diritto Canonico** definisce lo scisma come il «rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti». Per comprendere il significato di questa definizione occorre richiamare il canone 205, che recepisce la tradizionale dottrina dei *tria vincula*, i tre vincoli elaborati nell'epoca della Controriforma da San Roberto Bellarmino. Appartengono pienamente alla comunione della Chiesa i battezzati uniti a Cristo nella sua compagine visibile mediante la professione della fede (*vinculum symboli*), la comunione sacramentale (*vinculum sacramentorum*) e la comunione con il governo gerarchico della Chiesa (*vinculum communionis*). È proprio quest'ultimo vincolo che lo scisma spezza, mentre l'apostasia comporta il ripudio totale della fede cristiana e recide tutti e tre i vincoli, l'eresia rompe quello della fede. Lo scisma, invece, interrompe la comunione gerarchica, rifiutando la sottomissione al Romano Pontefice e alla struttura visibile della Chiesa.

**Storicamente questa frattura si è manifestata in due forme:** la prima consiste nel rifiuto dell'autorità universale del Papa, come avviene nell'elezione di un antipapa o nella consacrazione di Vescovi senza mandato apostolico. La seconda consiste nel rifiuto della comunione con gli altri fedeli della Chiesa. In questo caso non viene negata, almeno teoricamente, l'autorità del Romano Pontefice, ma la comunità ecclesiale viene giudicata indegna o illegittima fino a interrompere deliberatamente la comunione liturgica e sacramentale.

**Nell'era dei social lo scisma assume forme nuove,** profondamente influenzate dalla comunicazione digitale contemporanea. Accanto agli scismi formalmente costituiti, come quello storicamente legato alla Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata dall'Arcivescovo

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

Marcel Lefebvre, di cui parliamo già su queste colonne tempo fa (vedere qui), la riflessione canonistica richiama anche l'attenzione su fenomeni definiti «scismi larvati» o «scismi larvati»: blog, canali YouTube e social network favoriscono la nascita di comunità virtuali di fedeli che, pur continuando a frequentare le proprie parrocchie, aderiscono quotidianamente a narrazioni che negano la legittimità del Papa regnante, ne ridicolizzano sistematicamente il Magistero ordinario oppure invitano a disattendere gli insegnamenti e le disposizioni liturgiche. Il diritto canonico dispone già di strumenti per affrontare queste condotte: il canone 1368 sanziona l'uso dei mezzi di comunicazione per vilipendere la religione o la Chiesa, mentre il canone 1373 punisce chi suscita pubblicamente ostilità o ribellione contro la Sede Apostolica. Resta però una difficoltà oggettiva. La natura delle relazioni che si sviluppano sul web rende spesso complesso accertare quella formale adesione, interiore ed esteriore, richiesta perché si configuri il delitto di scisma. Si assiste così a un progressivo logoramento della comunione ecclesiale che non sempre sfocia in una separazione giuridicamente accertabile, ma che finisce comunque per erodere il legame di comunione con il Romano Pontefice.

**Proprio perché lo scisma è uno dei delitti più gravi** previsti dall'ordinamento canonico, il termine non può essere utilizzato per qualificare qualsiasi forma di critica o di dissenso nella Chiesa. Dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha riconosciuto ai fedeli un preciso statuto di diritti, tra questi assume particolare rilievo il canone 212, che riconosce ai fedeli il diritto e, talvolta, anche il dovere, in misura proporzionata alla propria scienza, competenza e prestigio, di manifestare ai sacri Pastori il proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e, nel rispetto dell'integrità della fede e dei costumi, di renderlo noto anche agli altri fedeli. Per questo motivo non costituiscono scisma:

1. la critica a decisioni pastorali, alle nomine episcopali, alle riforme liturgiche o ad atti di governo della Santa Sede;
2. il dissenso nei confronti di uno specifico provvedimento del Romano Pontefice quando si ritenga, per motivi seri e fondati, che sia stato adottato sulla base di informazioni inesatte o incomplete. In questo caso non viene negato il Primato petrino, ma contestato uno specifico atto amministrativo o disciplinare;
3. il ricorso contro gli atti amministrativi della Gerarchia. Il canone 1737 riconosce infatti a ogni fedele il diritto di impugnare un decreto ritenuto lesivo dei propri diritti «per qualsiasi giusto motivo» (*propter quodlibet iustum motivum*);

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

4. la discussione sulla validità dell'elezione di un Romano Pontefice, purché fondata su argomentazioni canoniche serie e non utilizzata come pretesto per rifiutarne l'autorità.

**Il rigore del diritto canonico** consiste proprio nel distinguere il dissenso dalla rottura della comunione ecclesiale. Non ogni critica è scisma, così come non ogni atto di disobbedienza integra automaticamente questo delitto.

**Quando il delitto di scisma si realizza nella sua pienezza**, il canone 1364 prevede la scomunica *latae sententiae*. Su questo punto persiste un equivoco molto diffuso: si ritiene che sia la scomunica a espellere il fedele dalla Chiesa, mentre in realtà avviene il contrario. La rottura della comunione ecclesiale si produce nel momento stesso in cui il fedele compie l'atto scismatico, recidendo volontariamente il vincolo che lo unisce al Corpo Mistico di Cristo. La scomunica interviene successivamente come presa d'atto e come reazione dell'ordinamento canonico. Per questo motivo non costituisce una pena vendicativa, ma una pena medicinale (*censura*), il cui scopo è favorire il pentimento del colpevole e il suo ritorno alla piena comunione ecclesiale.

**La privazione dei sacramenti** e dell'esercizio di determinati uffici ecclesiastici non rappresenta quindi il fine della pena, ma lo strumento attraverso il quale la Chiesa cerca di ottenere la conversione del reo. Se lo scismatico ricopre un ufficio ecclesiastico, il canone 194 §1, n. 2, ne dispone la rimozione automatica. Se invece è un chierico, il sistema sanzionatorio può aggravarsi progressivamente fino alla dimissione dallo stato clericale nei casi di ostinata contumacia o di grave scandalo arrecato ai fedeli.

**In una stagione della vita della Chiesa** segnata da forti polarizzazioni, il delitto di scisma continua a rappresentare una delle figure giuridiche più delicate dell'intero ordinamento canonico. Il diritto della Chiesa ricorda che l'unità ecclesiale non coincide con l'uniformità delle opinioni, delle sensibilità pastorali o delle valutazioni prudenziali. La comunione non richiede un'adesione emotiva alla persona del Pontefice, ma si fonda su vincoli oggettivi che rendono visibile l'appartenenza al Corpo ecclesiale. Per questo il termine «scisma» deve essere usato con rigore. La sua banalizzazione produce un duplice effetto: svuota di significato uno dei più gravi delitti previsti dal diritto canonico e trasforma ogni critica o dissenso in un'indebita accusa di rottura della comunione.

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

**La tradizione canonica** insegna una distinzione fondamentale: è pienamente legittimo discutere, esprimere con rispetto il proprio pensiero, ricorrere contro atti amministrativi ritenuti lesivi dei propri diritti o manifestare riserve su determinate scelte pastorali. Ciò che il diritto considera incompatibile con la comunione ecclesiale è il rifiuto stabile e deliberato della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti. Custodire l'unità della Chiesa significa distinguere con precisione il legittimo dissenso dalla rottura della comunione ecclesiale, evitando sia di banalizzare lo scisma sia di trasformare ogni critica in un'accusa di scisma.

Velletri di Roma, 4 luglio 2026

© Edizioni L'Isola di Patmos

*Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale*

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: **Ariel S. Levi di Gualdo**

**Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia**

*Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.*



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

## WHAT SCHISM REALLY IS: WHEN COMMUNION IN THE CHURCH IS BROKEN

**The canonical tradition draws a fundamental distinction. It is entirely legitimate to engage in discussion, respectfully express one's views, challenge administrative acts deemed detrimental to one's rights, or raise reservations concerning particular pastoral decisions. What canon law regards as incompatible with ecclesial communion is the deliberate and persistent refusal of submission to the Roman Pontiff or of communion with those members of the Church who are subject to him.**

– Theology and canon law –



Author  
Teodoro Beccia

**Following the episcopal consecrations** celebrated a few days ago by the Society of Saint Pius X without pontifical mandate, the term *schism* has once again returned to the forefront of ecclesial debate. It is frequently used with great ease and often misunderstood. Ecclesial communion is one of the cornerstones of the Church's canonical order because it reflects the very nature of the Church as the Mystical Body of Christ, visible and hierarchically constituted. For this reason, the offence of schism belongs among the *delicta contra fidem* and is defined by Canon 751 of the Code of Canon Law. To understand what schism truly is requires distinguishing legitimate dissent, recognised by the Church's own legal order, from the rupture of communion with the Church, a distinction made even more delicate today by the dynamics of digital communication.

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

**The juridical concept of schism** is the result of a long historical development in which theology and canon law evolved side by side. In the earliest Christian communities, the distinction between heresy and schism had not yet been clearly defined. Saint Jerome formulated the definition that became classical: «Heresy corrupts doctrine; schism separates from the Church because of disagreement with the Bishop». Saint Augustine, in his controversy with the Donatists, developed this distinction further by identifying schism as a wound inflicted upon ecclesial charity. Schismatics might preserve the integrity of the faith and even validly administer the sacraments, yet they lacked the communion that binds together the Body of Christ.

**During the High Middle Ages**, Saint Thomas Aquinas systematised the subject in the *Summa Theologiae*, explaining that the sin of schism stands in direct opposition to the unity of the Church and consists in refusing submission to her Head or communion with those subject to Him. The Jesuit Francisco Suárez followed the same line, identifying the essence of schism in the deliberate withdrawal from the authority of the Roman Pontiff, acting as though he were no longer the visible principle of the Church's unity.

**The decisive turning** point came with the First Vatican Council, which, through the Constitution *Pastor Aeternus*, defined the primacy of jurisdiction of the Roman Pontiff and the dogma of papal infallibility. From that time onwards, it became increasingly difficult to conceive of a "pure schism", namely a separation from the Pope that would not eventually affect the sphere of faith itself, since rejecting his authority almost inevitably undermines the dogma of the Petrine Primacy.

**Canon law** distinguishes schism with precision from other forms of conduct that may appear similar but protect different juridical interests. Schism consists in refusing submission to the Roman Pontiff or communion with those members of the Church who are subject to him, striking at the unity of ecclesial communion. Heresy, by contrast, concerns the integrity of the faith and consists in the obstinate denial or obstinate doubt of a truth that must be believed with divine and Catholic faith.

**Apostasy** is the total repudiation of the Christian faith after Baptism. It differs from the obstinate disobedience envisaged by Canon 1371 §1, which consists in refusing obedience to a lawful order or precept issued by the Apostolic See or by the Ordinary. Canon 1373, finally, governs the conduct of those who publicly incite hostility, hatred, or rebellion against the Apostolic See or against their own Ordinary in the exercise of his office.

© Edizioni L'Isola di Patmos

*Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale*

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

**Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia**

*Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.*



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

**These distinctions** are not merely terminological refinements. They prevent every criticism, disagreement, or conflict with ecclesiastical authority from being improperly labelled as schism, thus preserving the strictly technical meaning that canon law attributes to this offence.

**Canon 751 of the Code of Canon Law** defines schism as «the refusal of submission to the Supreme Pontiff or of communion with the members of the Church subject to him». To understand this definition, one must also consider Canon 205, which incorporates the traditional doctrine of the *tria vincula*, the three bonds formulated during the Counter-Reformation by Saint Robert Bellarmine. Full communion with the Church belongs to those baptised faithful who are united to Christ within her visible structure through the profession of faith (*vinculum symboli*), sacramental communion (*vinculum sacramentorum*), and communion with the Church's hierarchical governance (*vinculum communionis*). It is this third bond that schism severs. Whereas apostasy repudiates the Christian faith and breaks all three bonds, heresy breaks the bond of faith alone. Schism, by contrast, breaks hierarchical communion by rejecting submission to the Roman Pontiff and to the Church's visible structure.

**Historically, this rupture has taken two forms.** The first is the rejection of the Pope's universal authority, as in the election of an antipope or the episcopal consecration of bishops without an apostolic mandate. The second is the refusal of communion with the other faithful of the Church. In such cases, the authority of the Roman Pontiff is not denied, at least in theory, yet the ecclesial community is regarded as unworthy or illegitimate, leading to the deliberate interruption of liturgical and sacramental communion.

**In the age of social media,** schism has assumed new forms, profoundly shaped by digital communication. Alongside formally constituted schisms, such as that historically associated with the Society of Saint Pius X founded by Archbishop Marcel Lefebvre, discussed previously in these pages (see here), canonists have also drawn attention to phenomena described as "latent schisms" or "virtual schisms". Blogs, YouTube channels, and social media platforms foster virtual communities of the faithful who, while continuing to attend their own parishes, daily embrace narratives that deny the legitimacy of the reigning Pope, systematically ridicule his Ordinary Magisterium, or encourage disregard for his teaching and liturgical directives. Canon law already provides instruments for addressing such conduct. Canon 1368 sanctions the use of the media to vilify religion or the Church,

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

while Canon 1373 punishes those who publicly incite hostility or rebellion against the Apostolic See. Yet one objective difficulty remains. The nature of relationships formed on the internet often makes it difficult to establish the formal interior and exterior adherence required for the canonical offence of schism. The result is a gradual erosion of ecclesial communion that does not always culminate in a juridically ascertainable separation, yet steadily weakens communion with the Roman Pontiff.

**Precisely because schism** is one of the gravest offences under canon law, the term cannot be used to describe every form of criticism or dissent within the Church. Following the Second Vatican Council, the Church recognised specific rights of the faithful. Of particular importance is Canon 212, which recognises the right — and at times even the duty — of the faithful, according to their knowledge, competence, and standing, to make known to the sacred Pastors their views on matters concerning the good of the Church and, while preserving the integrity of faith and morals, to communicate those views to the other faithful. For this reason, the following do not constitute schism:

1. criticism of pastoral decisions, episcopal appointments, liturgical reforms, or acts of governance by the Holy See;
2. dissent from a specific decision of the Roman Pontiff when there are serious and well-founded reasons to believe that it was taken on the basis of inaccurate or incomplete information. In such a case, what is challenged is not the Petrine Primacy but a specific administrative or disciplinary act;
3. recourse against administrative acts of the Hierarchy. Canon 1737 recognises the right of every member of the faithful to challenge a decree considered injurious to his or her rights «for any just reason» (*propter quodlibet iustum motivum*);
4. discussion concerning the validity of the election of a Roman Pontiff, provided it is based on serious canonical arguments and is not used as a pretext for rejecting his authority.

**The rigour of canon law** lies in distinguishing dissent from the rupture of ecclesial communion. Not every criticism amounts to schism, just as not every act of disobedience automatically constitutes this canonical offence.

**When the offence of schism** reaches its full juridical expression, Canon 1364 provides for the penalty of *latae sententiae* excommunication. A widespread misunderstanding nevertheless persists: many believe that excommunication expels a person from the

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

Church, whereas the opposite is true. The rupture of ecclesial communion occurs at the very moment the faithful commits the schismatic act, voluntarily severing the bond that unites him or her to the Mystical Body of Christ. Excommunication follows as the canonical recognition of that rupture and the Church's juridical response. It is therefore not a vindictive punishment but a medicinal penalty (*censura*), intended to foster the offender's repentance and full restoration of ecclesial communion.

**The deprivation of the sacraments** and of the exercise of certain ecclesiastical offices is therefore not the purpose of the penalty but the means by which the Church seeks the offender's conversion. If the schismatic holds an ecclesiastical office, Canon 194 §1, n. 2, provides for automatic removal from office. If the offender is a cleric, the penal consequences may progressively intensify, ultimately leading to dismissal from the clerical state in cases of obstinate contumacy or grave scandal caused to the faithful.

**In an age marked by deep polarisation within the Church**, the offence of schism remains one of the most delicate juridical realities of the entire canonical order. The law of the Church reminds us that ecclesial unity does not coincide with uniformity of opinion, pastoral sensitivities, or prudential judgements. Communion does not require emotional attachment to the Roman Pontiff but rests upon objective bonds that make visible one's belonging to the ecclesial Body. For this reason, the term *schism* must be used with precision. Its trivialisation has a twofold effect: it empties one of the gravest offences in canon law of its proper meaning and turns every criticism or disagreement into an unwarranted accusation of breaking ecclesial communion.

**The canonical tradition** makes a fundamental distinction. It is entirely legitimate to engage in discussion, respectfully express one's views, challenge administrative acts deemed detrimental to one's rights, or raise reservations concerning particular pastoral decisions. What canon law considers as incompatible with ecclesial communion is the deliberate and persistent refusal of submission to the Roman Pontiff or of communion with those members of the Church who are subject to him. Safeguarding the Church's unity therefore means distinguishing legitimate dissent from the rupture of ecclesial communion, avoiding both the trivialisation of schism and the temptation to label every criticism as an accusation of schism.

Velletri (Rome), 4 July 2026

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) - Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 05 luglio 2026 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.